



COMUNE DI SORGA'

(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/04/2022

Sommario

Art. 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 -	FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO.....	3
Art. 3 -	SCELTA DEL GESTORE (art. 6 c. 2 D.Lgs. 28 febbraio 2021).....	3
Art. 4 -	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO (art. 6 c. 3 D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 e art. 26 L.R. 8 del 11/05/2015)	3
Art. 5 -	CONVENZIONE CON IL SOGGETTO AFFIDATARIO DELL’IMPIANTO (art. 27 L.R. 8 del 11/05/2015)	4
Art. 6 -	PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI	5
Art. 7 -	DURATA DELL’AFFIDAMENTO	5
Art. 8 -	RESPONSABILITÀ DEL GESTORE. GARANZIE.....	6
Art. 9 -	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	6
Art. 10 -	UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	7
Art. 11 -	CONSUMI, IMPOSTE E TASSE.....	7
Art. 12 -	SORVEGLIANZA E CUSTODIA	8
Art. 13 -	GESTIONE ECONOMICA	8
Art. 14 -	RENDICONTO DELLA GESTIONE	8
Art. 15 -	ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI.....	8
Art. 16 -	TARIFFE.....	8
Art. 17 -	RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO	9
Art. 18 -	CESSAZIONE ANTICIPATA DELL’AFFIDAMENTO	9
Art. 19 -	PENALITÀ. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE	10
Art. 20 -	TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL’UTENZA	10
Art. 21 -	CONTROVERSIE	10
Art. 22 -	DISPOSIZIONE FINALE	10

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. In attuazione della Legge Regionale n. 8 del 11 maggio 2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva" e s.m.i. il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà del Comune di Sorgà.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono quelli realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.

3. Il presente Regolamento si applica pertanto alle seguenti strutture comunali di Sorgà:

- Campo di calcio di Sorgà Capoluogo;
- Campo di calcio di Bonferraro;

Art. 2 - FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO

1. L'uso degli impianti di cui all'art. 1 deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutti i soggetti di cui al presente comma che praticano le attività sportive cui l'impianto è destinato.

2. Con il presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi esistenti sul territorio;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi, al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero, ossia una gestione che può definirsi "partecipata";
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
- e) ottenere una conduzione economica degli impianti con riduzione delle spese a carico del Comune.

Art. 3 - SCELTA DEL GESTORE (art. 6 c. 2 D.Lgs. 28 febbraio 2021)

1. La gestione di ogni impianto sportivo comunale sarà affidata dall'Amministrazione Comunale in via preferenziale tra le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, con priorità - a parità di condizioni - a quelle operanti nel territorio comunale, ovvero tra le gestioni formate da soci delle stesse associazioni, che ne facciano richiesta, sulla base di convenzione (una per ogni impianto sportivo) che ne stabilisca i criteri d'uso.

2. La gestione di ogni impianto sportivo può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità d'affidamento di cui all'articolo 4.

Art. 4 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO (art. 6 c. 3 D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 e art. 26 L.R. 8

del 11/05/2015)

1. Ai sensi dell'art. 6 c. 3 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 gli affidamenti di cui all'art. 3 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente e loro successive modifiche e integrazioni.

2. L'individuazione dell'affidatario di cui al precedente art. 3 verrà operata sulla base dei seguenti criteri minimi:

- a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini nonché garanzia, dell'uso degli impianti da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che ne facciano richiesta al Comune di Sorgà;
- b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
- c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte del Comune di Sorgà del canone minimo che intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che intende concedere a sostegno della gestione;
- e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
- f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
- g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto, ai sensi della lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.

3. Qualora gli interventi migliorativi di cui al comma 2, lettera f) abbiano ad oggetto lavori di cui all'articolo 3, comma 1 lett. nn) e lett. pp), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, il soggetto gestore è tenuto al rispetto del medesimo decreto legislativo, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 3, primo e secondo periodo dello stesso.

4. Per le procedure di cui al comma 3, il soggetto gestore può avvalersi dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Sorgà.

Art. 5 - CONVENZIONE CON IL SOGGETTO AFFIDATARIO DELL'IMPIANTO (art. 27 L.R. 8 del 11/05/2015)

1. Il Comune di Sorgà, proprietario degli impianti sportivi individuati all'art. 1 c. 3 del presente regolamento, stipula con ogni soggetto affidatario una convenzione specifica per la gestione dell'impianto sportivo affidato.

2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2 c 2 del presente regolamento e dei criteri contenuti all'art. 4 c. 2; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;

- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;
 - c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.
5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:
- a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
 - b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Art. 6 - PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con la parte interessata, corredata delle certificazioni di idoneità di legge.
2. L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo; gli interventi manutentivi sugli impianti tecnologici esistenti sono riportati su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati medesimi.
3. In relazione all'art. 4 c. 2 lett f) del presente regolamento ~~Con~~ la convenzione di gestione di cui all'art. 3 c. 1 può prevedere un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative realizzato direttamente dall'affidatario con oneri a proprio carico.
4. L'affidatario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere direttamente alla costruzione di nuove opere. In tal caso l'Amministrazione si riserva di concedere un contributo, previa valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dei costi sostenuti dall'affidatario e delle risorse di bilancio.
5. E' fatto divieto assoluto di intraprendere autonomamente qualsiasi iniziativa di cui ai commi 3 e 4 senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente. Ogni modificazione strutturale o altro che alteri la destinazione degli impianti sportivi deve essere preventivamente autorizzata dal Comune di Sorgà ed è soggetta al procedimento autorizzativo previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.
6. Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva, sentito il gestore, di stabilire tempi e modi per loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario in caso di interruzione delle attività oggetto di affidamento.
7. L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario.
8. L'impianto sportivo viene consegnato contestualmente alla stipula della convenzione; all'atto di consegna verrà redatto apposito verbale ~~redatto~~ in contraddittorio tra le parti.

Art. 7 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione e non potrà superare i cinque anni.

E' escluso ogni rinnovo tacito.

2. Una diversa durata, da stabilirsi in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il gestore si impegnasse a realizzare ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. f) e dell'art. 6 c. 4 del presente regolamento, non può superare i dieci anni.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE. GARANZIE

1. Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.

2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

3. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.

5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il gestore presta idonea cauzione di valore pari ad 1/100 del costo presunto annuo della gestione.

Art. 9 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espresse esclusioni.

2. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti simili prescritti dalle norme vigenti.

3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

5. Il gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione comunali, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

6. L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

7. In attuazione delle finalità previste dall'art. 2 c. 2 del presente regolamento l'attività di volontariato assicurata dall'affidatario dovrà costituire parte prevalente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

8. L'affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve provvedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.

9. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico

dell'affidatario che risponde in ogni caso dell'operato sia del personale assunto che del personale volontario anche con eventuali forme assicurative previste dal servizio nazionale lasciando indenne l'Amministrazione Comunale.

10. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del Direttore Responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

11. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione di cui all'art. 3 c. 1 del presente regolamento.

8. E' vietata la cessione della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.

9. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Art. 10 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'accesso agli impianti è disciplinato secondo un calendario ed orario di fruizione. La convenzione determinerà i giorni e le ore nei quali gli impianti sportivi ~~potrebbero~~ sono messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative, organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nonché le modalità di accesso agli impianti.

2. Il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

3. L'affidatario ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i soggetti titolari del diritto di accesso compatibilmente con la disponibilità degli impianti in base alle attività del gestore.

4. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal gestore.

5. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell'affidatario (aree verdi, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

Art. 11 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico del soggetto affidatario, gestore dell'impianto e titolare della convenzione di cui all'art. 5 del presente regolamento i contratti relativi a tutte le utenze (energia elettrica, di gas o altro combustibile, acqua, raccolta rifiuti, telefono, connettività, etc.) e finalizzate a garantire la gestione dell'impianto sportivo.

2. Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 e s.m.i.:

- le Associazioni sportive o le Società Sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto;
- nel caso in cui la gestione di un impianto sportivo pubblico sia affidata a società o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione sportiva nazionale, alla fornitura di acqua sono applicate le tariffe per l'uso pubblico del bene e non quelle per l'uso commerciale

3. Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa dovute per legge.

Art. 12 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri relativi alla sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore.
2. Il Gestore dell'impianto affidatario del servizio all'atto della stipula della convenzione di cui all'art. 3 c. 1 del presente regolamento assume ai sensi dell'art. 1177 del Codice Civile la custodia dei beni mobili ed immobili dati in convenzione e descritti nella relazione prevista dall'art. 6 c. 1.

Art. 13 - GESTIONE ECONOMICA

1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato presente nel mondo sportivo.
2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma giuridica dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita.

Art. 14 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. A fini notiziali entro il quarto mese dalla chiusura del bilancio relativo alla gestione del singolo impianto sportivo, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.
3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.
4. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

Art. 15 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

1. All'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:
 - a) il diritto di esclusiva di pubblicità;
 - b) l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
 - c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
 - d) l'esercizio di vendita di articoli sportivi o di valenza turistica e prodotti tipici.
2. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
3. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

Art. 16 - TARIFFE

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano all'affidatario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale in accordo con l'affidatario.

Art. 17 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.
3. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 18 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale.
2. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
 - a) omessa ingiustificata presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 14;
 - b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
 - c) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
 - d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
 - f) cessione della gestione.
3. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuto al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità dell'affidamento.
4. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:
 - a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
 - c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
 - f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
5. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa

di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

Art. 19 - PENALITÀ. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento si applicano le seguenti penali:

- a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 250,00;
- b) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: il 10% del valore;
- c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 50,00 per singoli casi individuali e € 150,00 per singoli casi di società o associazioni.

2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento.

Art. 20 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che:

- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'affidatario-gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
- b) l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.

Art. 21 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.

2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Verona.

Art. 22 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice civile in materia contrattuale.